

Dichiarazione sostitutiva canone di abbonamento televisione per uso privato

Altre particolarità

- L'uso dell'apparecchio televisivo solo come monitor per il computer o per la visione di videocassette comporta comunque l'obbligo al pagamento del canone (art.1 del Regio D.L. 21/2/1938 n.246), in quanto tale obbligo sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (Sentenza Corte Costituzionale n.535 del 12/5/1988; Sentenza Corte di Cassazione 3/8/93 n.8549);
- L'utilizzo dell'apparecchio anche limitatamente ai programmi delle TV private e/o straniere (quindi con esclusione delle trasmissioni messe in onda dalla RAI), come anche la mancata ricezione del segnale RAI, non esonera dal pagamento del canone;
- La titolarità di un contratto per la visione di trasmissioni tramite satellite o via cavo non esonera dal pagamento del canone;
- Il canone è dovuto anche in caso di affitto di un apparecchio televisivo;
- Dal 1/1/2016 la disdetta dell'abbonamento mediante richiesta di suggellamento degli apparecchi televisivi non è più prevista dalla legge;
- Nel caso di un appartamento ammobiliato contenente un apparecchio TV (quindi: non di proprietà dell'affittuario), con utenza intestata all'affittuario, lo stesso affittuario è obbligato al versamento del canone, in quanto detentore dell'apparecchio;
- Nel caso di cambio del fornitore di energia elettrica (c.d. switch), non è necessario fare nessuna comunicazione ai fini dell'addebito delle rate di canone successive allo switch, perché le singole rate saranno addebitate dai due venditori secondo i periodi di relativa competenza;
- Le bollette dell'energia elettrica contenenti l'addebito del canone TV devono essere conservate per 10 anni (con riferimento alla prescrizione ordinaria decennale prevista per i tributi, art.2946 c.c.) [diversamente, le bollette per la fornitura di altri servizi, ed anche le bollette dell'energia non contenenti l'addebito del canone TV, devono essere conservate per 5 anni, con riferimento all'art.2948 c.c.].

Nel caso in cui il canone addebitato non sia dovuto, il cliente ha la possibilità di chiedere il rimborso del pagamento del canone, con le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.125604 del 2/8/16.

In particolare, l'istanza di rimborso può essere presentata:

- in modo telematico, mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/canone-tv/richiesta-di-rimborso-del-canone-tv-bolletta>):
 - a) direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, o dagli eredi, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline;

- b) tramite intermediari abilitati (commercialisti, ragionieri, patronati, CAAF, etc.), delegati dal contribuente;
- a mezzo del servizio postale, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, con raccomandata all'indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Nell'apposito modulo il richiedente deve indicare anche il motivo della richiesta, indicando una delle seguenti causali:

1. il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per limite di reddito e di età, ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva;
2. il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (diplomatici, militari stranieri, etc. ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva;
3. il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall'addebito;
4. il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica;
5. il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica;
6. altri motivi diversi dai precedenti (con descrizione sintetica).

Alla richiesta di rimborso farà seguito una verifica dei presupposti da parte dell'Agenzia delle Entrate volta a stabilire se il reclamo sia giustificato o meno. Se il reclamo sarà accettato seguirà il rimborso dopo che l'Agenzia delle Entrate avrà condiviso i presupposti della richiesta ad Acquirente Unico SpA, rendendo noto anche l'ammontare dell'importo ai fini del rimborso. Entro 5 giorni lavorativi Acquirente Unico SpA provvederà a rendere disponibili anche alle imprese elettriche le informazioni relative al rimborso e al relativo importo.

Tale rimborso riconosciuto spettante verrà effettuato dal venditore mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, in modo da assicurare al cliente l'effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione, da parte del venditore, delle informazioni utili all'effettuazione del rimborso, da parte dell'Agenzia delle Entrate. Nell'ipotesi in cui il rimborso effettuato dal venditore non andasse a buon fine, lo stesso è disposto dall'Agenzia delle Entrate.

Privacy: I dati personali raccolti per la fornitura dell'energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di tariffa applicata (D2/D3), anche ai fini dell'individuazione dell'intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito in bolletta, che, in caso di tariffa D2 (tariffa residenti), avverrà in modo automatico.

Per maggiori informazioni consultare la pagina web dell'Agenzia delle Entrate:

www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/canone-tv